

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2020, n. 574

Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta (LT) e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

Oggetto: Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta (LT) e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20;

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in

Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)";

la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 472 (Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT);

la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 535 (Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 472. "Commissariamento dell'IPAB Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT)";

il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2014, n. T00265 (IPAB "Istituto Sacra Famiglia" di Roma. Rinnovo Consiglio di Amministrazione), integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00318, 30 gennaio 2017, n. T00021, 7 febbraio 2018, n. T00058 e del 21 novembre 2018, n. T00285;

il decreto del Presidente della Regione Lazio 12 novembre 2018, n. T00281 (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT). Nomina del Commissario straordinario);

il decreto del Presidente della Regione Lazio dell'8 maggio 2019, n. T00111 (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT). Nomina del Consiglio di Amministrazione);

lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta;

lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Sacra Famiglia

lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Eleonora Baratta di Priverno;

PREMESSO che

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 che all'articolo 4 dispone che *“Qualora le dimensioni delle singole IPAB non soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui all'articolo 5 ovvero l'entità del patrimonio e del volume del bilancio non sia conforme ai parametri organizzativi ed economico-finanziari di cui al medesimo articolo 5, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica ASP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2”* e per tale finalità *“Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli organi di amministrazione delle IPAB interessate (...) assumono, contestualmente all'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione, in un'unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti”*;

CONSIDERATO che

- in data 12 febbraio 2020 – prot. reg. 125562 - è pervenuta alla scrivente struttura regionale la nota prot. 198 di pari data, integrata con successive note dell'11 maggio 2020, prot. 578, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 413898 e del 18 maggio 2020, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 434084, con la quale le IPAB SS. Annunziata di Gaeta, Istituto Sacra Famiglia di Roma, e Istituto Eleonora Baratta di Priverno hanno proposto istanza di fusione e contestuale trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2/2019 e dell'articolo 4 del r. r. 17/2019, trasmettendo:
 1. Istanza del 12 febbraio 2020, prot. 198, integrata con nota dell'11 maggio 2020, prot. 578;
 2. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Sacra Famiglia n. 1 del 30 gennaio 2020;
 3. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta n. 3 del 24 gennaio 2020;
 4. Decreto del commissario straordinario dell'IPAB Eleonora Baratta di Priverno n. 2 del 6 febbraio 2020;
 5. Progetto di fusione;
 6. Schema di Statuto della costituenda ASP;
 7. Inventari dei patrimoni delle tre IPAB, con perizia asseverata;
 8. Relazione sugli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi delle tre IPAB;
 9. Elenchi del personale delle tre IPAB;
 10. Verbali di ricognizione dei rapporti giuridici pendenti delle tre IPAB;
 11. dichiarazione inerente all'assenza di parere delle organizzazioni sindacali;
 12. bilanci consuntivi delle tre IPAB riferiti all'esercizio finanziario 2018;
- note del 18 giugno 2020, prot. 533171 e 533181, la struttura regionale competente in materia di IPAB ha richiesto al Comune di Gaeta, comune presso il quale ha sede l'istituenda ASP, di esprimere, entro 30 giorni, motivato

parere sull'istanza, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del r. r., trasmettendo la documentazione pervenuta;

- le note di cui al precedente capoverso, inviate per conoscenza anche al Comune di Roma Capitale e al Comune di Priverno, sono state re inoltrate ai predetti enti in data 6 luglio 2020 in considerazione di un problema di carattere informatico;
- con nota del 22 luglio 2020, prot. 2020/45733, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 649695, stato trasmesso il parere sfavorevole alla fusione reso da Roma Capitale ai sensi dell'art. 4, comma 6 del r. r. 17/2019 con deliberazione della Giunta Capitolina del 14 luglio 2020, n. 139;
- con nota del 30 aprile 2020, prot. 686345 la struttura regionale competente ha riscontrato la comunicazione di Roma Capitale di cui al precedente capoverso evidenziando, in particolare, che l'unico ente deputato al rilascio del parere per le finalità di cui all'art. 4 comma 6 del r. r. 17/2019 è il Comune di Gaeta, presso il quale ha sede l'istituenda ASP;
- con comunicazione del 3 agosto 2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 692940, il Comune di Gaeta, Dipartimento Cultura e Benessere Sociale ha trasmesso il parere favorevole alla fusione e contestuale trasformazione in ASP delle IPAB SS. Annunziata di Gaeta, Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno, reso con deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2020, n. 149;

RILEVATO che

- le IPAB interessate hanno prodotto tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per disporre la loro fusione e contestuale trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona (ASP);
- dalla predetta documentazione risulta che la costituenda Azienda è in possesso, ai sensi dell'articolo 5 del r. r. n. 17 del 2019 e del relativo allegato A, di tutti i requisiti dimensionali minimi ed i corrispondenti parametri organizzativi ed economico-finanziari per operare nell'intero ambito territoriale regionale;
- lo schema di Statuto predisposto da detti Enti e trasmesso con nota dell'11 maggio 2020, prot. 578, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 413898, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle tre IPAB è conforme a quello di cui all'allegato B del r. r. n. 17 del 2019;
- ai sensi dell'art. 23 comma 2 della l. r. 2/2019 *“I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2.”*;
- ai sensi dell'art. 23 comma 3 della l. r. 2/2019 *“Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime”*;
- dalla fusione delle tre IPAB deriva un unico ente per il quale occorre individuare un solo legale rappresentate, pertanto, si procederà alla nomina di un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente dell'ASP, che resterà in carica fino alla

nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'ASP;

- in considerazione dell'espletamento delle attività all'interno di più distretti socio sanitari e della complessità dei servizi offerti si rende necessario nominare, altresì, un subcommissario con funzioni di supporto al commissario straordinario per le sole attività inerenti all'IPAB Istituto Sacra Famiglia, che resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente, con oneri a carico dell'ASP;

RITENUTO pertanto, necessario

- dichiarare la fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta (LT);
- approvare lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prendere atto degli elenchi del patrimonio immobiliare dell'ASP medesima, agli atti della struttura regionale competente;
- stabilire che, al fine di garantire l'amministrazione delle IPAB interessate dal procedimento, senza soluzione di continuità con l'istituenda ASP, l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto presidenziale di nomina del commissario straordinario e del subcommissario dell'ASP "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio"

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta (LT);
2. di approvare lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto degli elenchi del patrimonio immobiliare dell'ASP medesima, agli atti della struttura regionale competente;
4. di stabilire che
 - a. l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio", subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata,

Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;

- b. con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà:
 - alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente, con oneri a carico dell'ASP;
 - alla nomina di un subcommissario, con funzioni di supporto al commissario straordinario dell'ASP per le sole attività inerenti all'IPAB Istituto Sacra Famiglia, che resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente, con oneri a carico dell'ASP;
- c. al fine di garantire l'amministrazione delle IPAB interessate dal procedimento, senza soluzione di continuità con l'istituenda ASP, l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto presidenziale di nomina del commissario straordinario e del subcommissario dell'ASP "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio".

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL



STATUTO

**DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
REGIONALE ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – ORIGINI E SEDE

Articolo 1 - Origini e natura giuridica

Articolo 2 – Denominazione e sede legale

CAPO II – FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 3 – Finalità istituzionali

Articolo 4 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 5 – Gestione dei servizi e delle attività

TITOLO II - ORGANI

CAPO I – ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 – Organi

CAPO II – PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Il Presidente

Articolo 8 – Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 – Requisiti per l'accesso alla carica di Presidente e di consigliere

Articolo 10 – Decadenza, revoca e dimissioni dei consiglieri

Articolo 11 – Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

CAPO II – DIRETTORE

Articolo 15 – Nomina, attribuzioni e trattamento economico

Articolo 16 – Requisiti per l'accesso alla carica e cause di incompatibilità

CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17 – Nomina, attribuzioni e funzionamento

Articolo 18 – Durata e trattamento economico

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PERSONALE

CAPO I – PERSONALE

Articolo 19 – Principi

Articolo 20– Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Articolo 21– Personale e relazioni sindacali

CAPO II – URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22 – Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico

Articolo 23 – Organi di controllo interno

TITOLO IV – RISORSE - PATRIMONIO - CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 24 – Risorse

Articolo 25 – Patrimonio

Articolo 26 – Sistema contabile

Articolo 27 – Programmazione delle attività e dei servizi

Articolo 28 – Servizio di tesoreria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Durata, fusioni e estinzioni

Articolo 30 – Modifiche statutarie

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

Articolo 32 – Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI E SEDE

Articolo 1 Origini e natura giuridica

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona regionale Istituti Riuniti del Lazio (di seguito anche solo "Azienda" o "ASP"), di ambito territoriale regionale, nasce dalla trasformazione e fusione, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza SS. Annunziata, con sede in Gaeta (LT), Via SS. Annunziata 21, istituita dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale 11 settembre 2009, n. 695, dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Istituto Sacra Famiglia, con sede in Roma, Via Francesco Severi 22/24, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale del 15 giugno 1916, e dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Istituto Eleonora Baratta, con sede in Priverno (LT), Piazza S. Chiara 7, istituita con regio decreto del 12 marzo 1911.
2. L'Azienda è ente pubblico non economico, senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica.
3. L'Azienda informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione Lazio e opera con criteri imprenditoriali.
4. È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori e donatori.
5. L'Azienda interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorre a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Articolo 2 Sede legale

1. L'Azienda ha sede legale nel Comune di Gaeta (LT), Via Annunziata 21. In considerazione delle attività istituzionali della ASP, possono essere istituite sedi decentrate nel territorio della Regione Lazio.

CAPO II FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 3 Finalità istituzionali

1. L'ASP promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e

regionale. A tal fine, promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'ASP realizza le seguenti attività:

- a) assistenza e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori maschi e femmine dai 6 ai 18 anni e per nuclei madre bambino;
 - b) progetti assistenziali, alternativi alla residenzialità, per minori prossimi alla maggiore età o per maggiorenni sino al 21° anno di età;
 - c) attività di promozione per la formazione scolastica e professionale di minori in condizioni di bisogno, anche attraverso l'applicazione dell'istituto dei tirocini d'inclusione sociale o formativi;
 - d) promozione e realizzazione di azioni e iniziative innovative di prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio/educativi, ludoteche, unità di strada, anche attraverso l'accesso a finanziamenti/contributi di carattere regionale ed europeo;
 - e) assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;
 - f) amministrazione e gestione di servizi materno-infantili e di altre eventuali strutture pre-materne o scolastiche per minori;
 - g) assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e economico, fisico o psichico; tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
 - h) promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale, turistico e formativo, utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici dell'ASP, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere;
 - i) erogazione di servizi ai familiari degli utenti;
 - l) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - m) progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza, rivolti ai minori, con una particolare attenzione alla dimensione di genere, ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione e disagio sociale;
 - n) concludere accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre pubbliche amministrazioni per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali.
3. Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari e per la gestione ed erogazione dei servizi socio sanitari, culturali e formativi, l'ASP può stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati.
4. L'ASP può istituire, costituire o partecipare a enti privati e fondazioni dotate di personalità giuridica per migliorare l'impiego delle risorse, nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con le prescrizioni nazionali e dell'Unione Europea riguardo agli affidamenti a terzi delle attività. E', comunque, fatto divieto di conferire ai suddetti enti i beni patrimoniali dell'ASP.

Articolo 4

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 3 nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 5

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 3, di norma, in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può stipulare contratti di servizio in relazione alle prestazioni definite dall'articolo 3, con i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.
4. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 Organi

1. Gli organi dell'ASP sono:
 - a) di indirizzo politico-amministrativo:
 - 1) il Consiglio di Amministrazione;
 - 2) il Presidente;
 - b) di gestione:
 - 1) il Direttore;
 - c) di controllo interno:
 - 1) l'Organo di revisione contabile.
2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.
3. L'organizzazione dell'ASP si conforma al principio di separazione tra attività di indirizzo e programmazione e attività di gestione ed alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CAPO II PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 Il Presidente

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la rappresentanza legale dell'ASP;
 - b) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno dei lavori;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
 - e) adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per età.

Articolo 8

Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata non superiore ai cinque anni e i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione Lazio, e sono così designati:
 - a) il Presidente dal Presidente della Regione Lazio, sentita la commissione consiliare competente per materia;
 - b) uno dal Presidente della Regione Lazio, sentiti i distretti sociosanitari interessati;
 - c) uno dal Comune di Gaeta;
 - d) uno dal Comune di Roma;
 - e) uno dal Presidente della Regione Lazio in rappresentanza dei soggetti portatori di interessi originari
3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione Lazio provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.
4. Scaduto il mandato, i consiglieri rimangono in carica fino alla relativa scadenza e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni successivi alla stessa, durante il quale possono essere adottati atti urgenti ed indifferibili.

Articolo 9

Requisiti per l'accesso alla carica di Presidente e di consigliere

1. Il Presidente e i consiglieri devono essere scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, desumibile dalla esperienza scolastica e lavorativa anche in aziende private o da eventuali incarichi pubblici ricoperti.

Articolo 10

Decadenza, revoca e dimissioni dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la medesima carica in più ASP.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente, il quale ne dovrà prendere atto con proprio provvedimento espresso, da adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. La revoca della carica di consigliere è disposta con le stesse modalità con cui si è provveduto alla nomina.
5. I consiglieri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza revoca o decesso secondo la stessa procedura prevista per la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

6. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione Lazio provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, per la temporanea gestione, e contestualmente sono riavviate le procedure per la ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio ed ai comuni interessati.

Articolo 11 **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- e) chi ha lite pendente con l'Azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente.

4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dispone la decadenza o la revoca del consigliere deve essere comunicata entro sette giorni alla competente struttura regionale, la quale dovrà attivare tutte le procedure finalizzate alla sostituzione del consigliere dichiarato decaduto.

5. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di cause di incompatibilità nei confronti della maggioranza o di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la Regione Lazio provvede alla nomina, nelle more della nomina del nuovo organo di amministrazione e previa comunicazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai soggetti interessati dal procedimento, di un commissario per garantire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'ASP.

Articolo 12 **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e, in particolare:

- a) approva lo statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;

- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ASP;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina, su proposta del Presidente, e previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, il Direttore, ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) nomina, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, gli organi di controllo interno;
- h) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
- i) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dei regolamenti attuativi;
- l) approva le proposte di contratti di servizio;
- m) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- n) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari;
- o) nomina il Vicepresidente.

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Stante la dinamicità e complessità dei servizi erogati, le adunanze ordinarie hanno luogo ogni mese e nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione. Le adunanze straordinarie hanno luogo per motivi di urgenza, su invito del Presidente, a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri, o per invito dell'autorità di vigilanza.
3. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.
5. L'assenza di un consigliere, salvo comprovata motivazione da comunicarsi entro le ventiquattro ore antecedenti la data della convocazione, per più di tre sedute nell'arco dell'anno, è valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della dichiarazione di decadenza.
6. I consiglieri non possono prendere parte alla discussione e alla votazione di atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
7. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.
8. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore. Essi sono firmati dal Direttore, dal Presidente e dai consiglieri intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 14

Compensi e rimborsi spese

1. Al Presidente e ai consiglieri, se l'ASP riceve, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione Lazio o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l'onorificità dell'incarico, il quale, nel rispetto dell'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali in materia e, nello specifico, i parametri dell'indennità attribuibile a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione di ASP aventi, quale ambito territoriale di intervento, quello regionale, di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale 9 agosto 2019, n.17:
 - a) al Presidente, fino al 50% dell'indennità lorda di carica riconosciuta al Presidente della Regione Lazio;
 - b) agli altri componenti, fino al 25% dell'indennità lorda di carica riconosciuta al Presidente della Regione Lazio;
3. Le indennità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e devono essere compatibili con le condizioni economiche e finanziarie dell'ASP. La compatibilità è certificata mediante attestazione dell'organo di revisione contabile.
4. Al Presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'ASP spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate.
5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

CAPO II DIRETTORE

Articolo 15 Nomina, attribuzioni e trattamento economico

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato, ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
2. Il Direttore cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ASP verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.
4. Il Direttore dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e risponde ad esso dei risultati della gestione e della propria attività. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ASP, ad attività di formazione e di aggiornamento inerenti alle proprie competenze.
6. Il contratto di lavoro del Direttore ha la durata di anni cinque. Può essere rinnovato una sola volta e per il medesimo periodo. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'Azienda.

7. Il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale del Lazio.

Articolo 16

Requisiti per l'accesso alla carica

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'ASP sono comunque richiesti:

- a) diploma di laurea o di laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza professionale e funzionale, non inferiore ad anni cinque, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici o privati, in materia di gestione di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17

Nomina, attribuzioni e funzionamento

1. L'ASP si dota, anche in forma associata con altre ASP, di un Organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'ASP.

2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo, mediante la redazione di apposita relazione, il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.

3. L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendone la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione, nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.

4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ASP nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.

5. L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio. Esso risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione informando anche la struttura regionale competente.

Articolo 18

Durata e trattamento economico

1. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione.

2. All'Organo di revisione spetta un'indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla Regione Lazio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – PERSONALE

CAPO I PERSONALE

Articolo 19 Principi

1. L'organizzazione e la gestione dell'ASP si ispirano ai seguenti principi fondamentali:
 - a. separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo, di indirizzo gestionale e di controllo, riservata agli organi di governo dell'ASP, e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata al livello tecnico;
 - b. rispetto dei principi di efficacia e efficienza dell'azione amministrativa;
 - c. perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti nel rispetto del pareggio del bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi;
 - d. sviluppo, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, di progetti innovativi per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

Articolo 20 Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto, ed ogni altra funzione organizzativa.

Articolo 21 Personale e relazioni sindacali

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASP è disciplinato dal contratto di lavoro del comparto delle funzioni locali.
2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Azienda riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa e indispensabile per garantire un'efficiente ed efficace gestione delle attività e dei servizi. L'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei dipendenti, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo anche mediante la costante e continua formazione.
4. L'Azienda riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e per la condivisione degli indirizzi definiti.
5. L'Azienda riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.
6. La trasformazione in ASP, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

CAPO II

URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22

Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito presso l'ASP un Ufficio relazioni con il pubblico (URP) per l'esercizio dei diritti d'informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e per favorire l'accesso ai servizi pubblici offerti dall'ASP, promuovendone la conoscenza.
2. L'URP attua, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e garantisce la reciproca informazione fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Articolo 23

Organi di controllo interno

1. L'ASP istituisce un organismo di controllo interno con funzioni di attività di internal auditing, in raccordo con le altre strutture interne dell'Azienda, sull'adeguatezza e l'aderenza dei processi e dell'organizzazione alle norme ed alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'ASP istituisce un organismo interno di valutazione (OIV) con funzione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

TITOLO IV

RISORSE, PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 24

Risorse

1. Tutte le risorse dell'ASP sono destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L'ASP provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso:
 - a. l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio;
 - b. i proventi derivanti dalla stipula di eventuali contratti di servizio;
 - c. i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti;
 - d. i proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio disponibile;
 - e. i contributi erogati dagli enti pubblici sotto qualunque forma;
 - f. ogni altro provento non destinato ad incremento patrimoniale.

Articolo 25

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
3. L'ASP predispone programmi di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi:

- a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in misura non inferiore ai dati rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
- b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e dal presente statuto.
4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile dell'ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, l'ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell'Organo di revisione contabile, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:
- a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
 - b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
 - c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati;
 - d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.
6. La relazione tecnica di cui al comma 5, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale competente si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
7. L'ASP richiede alla struttura regionale competente l'autorizzazione all'acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso, secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito regolamento.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, relativo all'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali, la direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate.

Articolo 26

Sistema contabile

1. L'esercizio finanziario dell'ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. L'ASP adotta la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti e informa la propria gestione al principio del pareggio di bilancio.
3. All'ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. L'ASP adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'Organo di revisione contabile.
5. L'ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.
6. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di

Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.

7. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'Organo di revisione contabile.

8. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'ASP può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.

9. L'ASP è tenuta ad utilizzare eventuali utili unicamente per:

- a) il miglioramento delle prestazioni;
- b) lo sviluppo delle attività istituzionali;
- c) la conservazione e l'incremento del patrimonio, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.

10. Nel caso in cui si verificino perdite nella gestione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, e ai regolamenti di attuazione.

Articolo 27

Programmazione delle attività e dei servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, da trasmettere alla direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni esercizio, che fissano in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

2. Dai piani e dai programmi dovranno risultare:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri soggetti, pubblici e privati, del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 28

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge. Il servizio è regolato da apposita convenzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Durata, fusioni e estinzioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. Al procedimento di fusione o estinzione dell'ASP si applica la normativa vigente.
3. L'ASP, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, può essere destinataria delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie di altre IPAB, trasformate o estinte. L'ASP può fondersi con altre Aziende già operanti sul territorio della Regione Lazio.

Articolo 30 **Modifiche statutarie**

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello statuto previste dall'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.
2. Entro dieci giorni dall'adozione delle modifiche statutarie, il Presidente dell'ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e corredata della seguente documentazione:
 - a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;
 - b) relazioni sulle motivazioni sottese all'adozione delle modifiche statutarie.
3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

Articolo 31 **Trattamento dei dati personali**

1. L'ASP adotta tutte le misure finalizzate al trattamento dei dati personali secondo i principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

Articolo 32 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti.